

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO - VIA FREGUGLIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

TELEFONO 02.5492921 - FAX 02.54101447 - 02.55181003

www.ordineavvocatimilano.it

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano,

- considerato che nella seduta del 27 Ottobre 2016, dopo un approfondito dibattito sulla questione sollevata da alcuni avvocati della Commissione di Giustizia Amministrativa dell'Ordine, relativa alla legittimità della costituzione di "uffici legali congiunti" da parte di un ente pubblico, a mezzo dei quali un avvocato dipendente di un ente pubblico, iscritto nell'elenco speciale degli enti pubblici, possa patrocinare anche per conto di altri enti che non siano il proprio datore di lavoro, a fronte altresì di un pagamento, da parte di questi ultimi, di un corrispettivo pari alle "tariffe professionali" ex DM 55/2014;
- considerato che alcuni avvocati del libero Foro hanno impugnato i provvedimenti del Comune di Busto Arsizio + altri, avanti il Tar Lombardia, sostenendo la violazione, nella fattispecie, sia dell'art. 18, lett. d) della Legge 247/2012 in relazione all'art. 23 L.247/2012, nonché i principi comunitari e costituzionali; e il TAR Lombardia ha accolto il relativo ricorso con sentenza n.1608/2016;
- considerato che il Comune di Busto Arsizio ha impugnato la sentenza del Tar avanti il Consiglio di Stato e, allegando un danno grave e irreparabile per i comuni coinvolti, ha ottenuto un decreto presidenziale di sospensione "inaudita altera parte" e la fissazione della Camera di Consiglio per il prossimo 10 novembre;
- considerato che la scelta operata dal Comune di Busto Arsizio appare contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento della professione forense e al suo libero esercizio, con specifico riguardo agli artt. 18, 19 e 23 della L.247/2012;
- considerato che ai sensi degli artt.24 comma 3 e 29 comma 1 lett.h) legge 247/2012 l'Ordine circondariale forense è tenuto alla tutela della indipendenza della professione forense, anche in funzione della tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione stessa,


DELIBERA

di intervenire nel giudizio di appello pendente avanti al Consiglio di Stato sezione V – RG.7520/2016 a sostegno delle ragioni dedotte nel ricorso di primo grado per ottenere l'annullamento dei provvedimenti assunti dalle amministrazioni intimete. A tal fine conferisce mandato pro bono all'avv. Mauro Collini di Milano, con facoltà di domiciliazione di quest'ultimo a Roma.

Milano, 27 ottobre 2016

Il Consigliere Segretario

Avv. Cinzia Preti



Il Presidente

Avv. Remo Danovi

